



AUTOMOBILE CLUB ROMA

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO DI ENTE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER
L'ANNO 2025**

Contratto collettivo integrativo di Ente del personale non dirigente (aree)
Parte economica – Anno 2025
Relazione tecnico finanziaria

Modulo I – Costituzione del fondo risorse decentrate

1. Premesse

Si deve preliminarmente rilevare che il 27 gennaio 2025 è stato sottoscritto, tra l'A.R.A.N. e le Organizzazioni sindacali rappresentative, il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali”, relativo al triennio 2022-2024. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.

In particolare, l'art. 30, comma 1, stabilisce che gli stipendi tabellari saranno incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, degli importi indicati nella tabella 1 allegata. Analogamente, l'art. 32, comma 1, prevede che gli effetti del nuovo contratto sul fondo delle risorse decentrate avranno efficacia a partire dalla stessa data, ovvero dal 1° gennaio 2024.

Per la determinazione del fondo deve inizialmente essere preso a riferimento l'art. 49, comma 1 del CCNL 2019-2021, secondo cui *“la parte stabile del fondo risorse decentrate di ciascuna amministrazione continua ad essere costituita dalle risorse di cui all'art. 76 co. 2 e 3, del CCNL del 12 febbraio 2018”*.

L'art. 76 del richiamato CCNL 2016-2018 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018, nel fondo *“confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”*. Tale importo, pari a € 52.288,34, deve essere riparametrato decurtando la quota destinata a remunerare il lavoro straordinario (€ 5.650) che, a decorrere dall'anno 2020, non può essere più finanziata dal fondo ma posta a carico dell'amministrazione ad invarianza delle spese del personale (sulla base della interpretazione dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in relazione agli artt. 76 e 77 del CCNL – Funzioni Centrali 2016-2018, resa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio IX con nota Prot. Entrata Nr. 233473 del gennaio 2020). Operata tale variazione, la “parte stabile” del fondo decentrato dell'anno 2017, è pari a **€ 46.638,34** e costituisce il riferimento iniziale per la determinazione e costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025.

Tabella 1 – Determinazione dell'importo consolidato ex art. 49, comma 1 CCNL 2019-2021

Risorse certificate fondo 2017	€ 52.288,34
Decurtazione quota destinata a remunerare gli straordinari	-€ 5.650,00
Fondo 2017 riparametrato	€ 46.638,34

2. Verifica del rispetto del limite ex art 23 c. 2 d.lgs 75/2017

L'art. 49, comma 7 del CCNL 2018-2021, nel richiamare espressamente l'art. 23, comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, conferma che, come previsto dalla norma, il fondo deve rispettare il *“limite di spesa di cui all'art. 23 co. 2 del d.lgs n. 75/2017”*. La richiamata disposizione prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

A tal fine, si segnala che l'importo certificato del fondo 2016 ammonta a € 74.904,00. Tuttavia, questo importo deve essere riparametrato applicando i correttivi necessari per identificare

esclusivamente le risorse del fondo con carattere di certezza e stabilità e continuità negli importi, che ammontano a € **62.736,00**.

Si dà atto che il fondo per il 2017, base di riferimento per la determinazione del fondo del 2025, è inferiore a tale limite, e rientra pertanto nel prescritto limite legale.

3. Costituzione del fondo

Di seguito si riportano i valori delle risorse stabili e variabili aggiornati in conformità alle disposizioni vigenti che, aggiunte alle risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità definite nel fondo 2017, determinano l'importo del fondo risorse decentrate 2025.

Ai sensi del CCNL 2019-2021, l'Indennità di Ente non deve essere più posta a carico del fondo ma dell'amministrazione. Pertanto, al fondo riparametrato, come sopra determinato, deve essere sottratto l'importo di "indennità di ente" non più a carico del fondo pari ad € **4.204,92**.

L'art. 49 comma 3 del CCNL 2019-2021 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la parte stabile del fondo è incrementata dello **0,81% del monte salari 2018**.

Il monte salari 2018 dell'Ente, al netto di emolumenti corrisposti nel 2018 ma relativi ad anni precedenti (secondo quanto chiarito dall'ARAN con l'"Orientamento applicativo" AFL6), è pari a € 128.330,63, valore di riferimento da cui si determina l'importo di € **1.039,48**, da considerare quale incremento da apportare alla parte stabile del fondo 2025.

L'art. 49, comma 8 assegna a ciascuna pubblica amministrazione la facoltà, "per proprie esigenze organizzative o gestionali", di incrementare la parte variabile del fondo di un importo non superiore allo **0,22% del monte salari dell'anno 2018**. Tale quota, pari a € **282,33**, è aggiunta al fondo, intendendo l'Ente finanziare, mediante essa, quota parte del welfare integrativo riconosciuto al personale dipendente.

L'art. 58, comma 2 del CCNL 2019-2021 prevede che "*gli enti pubblici non economici continuano inoltre ad applicare le ulteriori discipline di cui all'Art. 89 del CCNL 2016/2018*". La richiamata disposizione stabilisce, al comma 5, che il fondo "*a decorrere dal 1° gennaio 2018, è incrementato, di un importo pari allo **0,49% del monte salari dell'anno 2015***"; rispetto ad un monte salari 2015 di € 143.346,06, l'applicazione di tale disposizione, determina l'incremento di € **702,39**.

In considerazione della modifica, rispetto al previgente CCNL, dei livelli retributivi di ingresso nelle aree del sistema di classificazione introdotto dal CCNL 2019-2021, l'art. 49, comma 2 stabilisce che, a decorrere dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni, il fondo, nelle risorse stabili, deve essere incrementato delle risorse necessarie per "compensare" l'aumento dei differenziali rispetto agli stipendi tabellari minimi di ingresso del CCNL 2016-2018.

Tale importo è computato per il 2025, pari all'incremento di € **1.117,87**.

In base al comma 3 lettera C dell'art. 76 comma 3 lettera C, la parte stabile del fondo è stabilmente incrementata dell'Indennità di Ente non più corrisposta al personale cessato dal servizio; in considerazione del passaggio di un funzionario ad altra amministrazione a far data dal 31/12/2021, la parte stabile del fondo è dunque incrementata di € **501,00**.

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del CCNL 2019-2021, le risorse variabili includono anche eventuali disponibilità residue non utilizzate nell'annualità precedente. Nell'esercizio 2024 è stato registrato un residuo di performance non erogata, pari a € **139,82**, dovuto al mancato completo raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti. Tale importo viene quindi aggiunto alle risorse del fondo per il 2025.

A partire dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del CCNL 2022-2024, la parte stabile del fondo risorse decentrate deve essere incrementata di un importo annuo pari all'**1,28% del monte salari 2021**. Considerando un monte salari 2021 pari a € 160.646,51, l'applicazione di questa disposizione comporta un incremento di € **2.056,28**.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del CCNL 2022-2024, la parte variabile del fondo risorse decentrate deve essere incrementata di un importo annuo pari allo **0,22% del monte salari 2021**. Considerando un monte salari 2021 pari a € 160.646,51, l'applicazione di questa disposizione comporta un incremento di **€ 353,42**.

Sulla base dei calcoli esposti l'importo complessivo del fondo risorse decentrate dell'Automobile Club Roma per l'anno 2025 è pari ad **€ 48.626,01**.

Tabella 2 – Costituzione del fondo 2025	
Risorse storiche consolidate (fondo 2017 al netto della quota destinata a finanziare gli straordinari)	€ 46.638,34
Decremento per storno Indennità di Ente non più a carico del F.do (CCNL funzioni centrali 2019-2021)	-€ 4.204,92
Incremento delle risorse stabili del fondo	
Incremento dello 0,81% del monte salari 2018 (art. 49 c. 3 CCNL 2019-2021)	€ 1.039,48
Incremento dello 0,49% del monte salari 2015 (art. 89, c. 5 CCNL 2016-2018)	€ 702,39
Incremento per finanziamento maggiori differenziali stipendiali ex art. 49 c. 2 CCNL 2021	€ 1.117,87
Incremento Ind. Ente personale cessato dal servizio ex art. 49 comma 3 lettera C CCNL 2021-2021	€ 501,00
Incremento dell'1,28% del monte salari 2021 (art. 32 comma 1 CCNL 2022-2024)	€ 2.056,28
Incremento delle risorse variabili del fondo	
Incremento dello 0,22% del monte salari 2021 (art. 32 c. 2 CCNL 2022-2024)	€ 353,42
Incremento dello 0,22% del monte salari 2018 (art. 48 c. 8 CCNL 2019-2021)	€ 282,33
Incremento per disponibilità residue del fondo annualità anno precedente (art. 49 comma 5 CCNL 2019-2021)	€ 139,82
Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità fondo 2025	€ 48.626,01

Ai fini della comparazione con il limite di legge del fondo 2025, anche quest'ultimo deve essere rideterminato in ottemperanza alle "Istruzioni MEF per la compilazione del Conto Annuale", mediante decurtazione delle voci che, a vario titolo non rientrano nel computo (€ 5.551,77) e incremento delle risorse destinate a remunerare le prestazioni straordinarie (€ 8.000,00), come evidenziato nella seguente tabella.

Tabella 4 – Verifica del rispetto del limite ex art. 23 co. 2 d.lgs n.75/2017	
Risorse fondo 2025	€ 48.626,01
Decremento per risorse non rilevati ai fini della determinazione del limite ex art. 23 co. 2 d.lgs n. 75/2017	- € 5.551,77
Incremento per risorse destinate a remunerare gli straordinari per l'esercizio 2025	€ 8.000,00
Importo rilevante ai fini del rispetto del limite ex art. 23 co. 2 d.lgs n. 75/2017	€ 51.074,24

La differenza tra il limite del fondo 2016 riparametrato (€ 62.736,00) e quello del 2025 (€ 51.074,24) è pari ad -€ 11.661,76; rientra pertanto nel prescritto limite legale.

Si conferma dunque che il fondo dell'anno 2025 sottoposto a certificazione è pari ad **€ 48.626,01** e viene utilizzato come di seguito indicato.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

I seguenti utilizzi del Fondo non sono disponibili alla contrattazione integrativa:

Differenziale Stipendiale annualità precedenti (art. 33 comma 1 CCNL 2022-2024)	€ 18.757,18
Accantonamento di cui all'art. 35 c. 4 CCNL 1° ottobre 2007 (pari al 6,91% dell'Indennità di Ente)	€ 484,45

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

I seguenti utilizzi del fondo sono regolati dal presente contratto integrativo:

Sistema incentivante l'impegno e la qualità della <i>performance</i> , sia organizzativa (70%) che individuale (30%)	€ 29.384,37
Progressioni economiche all'interno dell'area attribuite nell'anno in corso (art. 16 comma 2 CCNL 2022-2024)	€ 0,00
Incarichi di posizione organizzativa e di specifiche responsabilità	€ 0,00

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Le parti non hanno concordato di rinviare materie a successivi atti negoziali, in ossequio al principio dell'unicità della sessione negoziale, fatta salva l'occorrenza di modifiche normative e/o del contratto collettivo che dovessero intervenire in corso di anno.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Tot. risultanze Sez. I	€ 19.241,63
Tot. risultanze Sez. II	€ 29.384,37
Tot. risultanze Sez. III	€ 0,00
<u>Totale generale</u>	€ 48.626,01

Sezione V - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Le risorse del fondo 2025 ammontano a € **48.626,01** e coincidono con le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, da esse integralmente finanziate.

Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici. In particolare:

- gli incarichi per specifiche responsabilità sono connessi alla distribuzione delle competenze stabilita nel vigente sistema di distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dell'Ente;

- la parte di fondo per la remunerazione della performance costituisce una quota prevalente delle risorse specificatamente regolate dal presente contratto integrativo (sezione II), in ottemperanza dell'art. 40, comma 3 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 54, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed è erogato secondo i criteri di selettività stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- la procedura di attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree tiene conto dei delle disposizioni di legge e della contrattazione integrativa;
- le risorse destinate a finanziare le misure di welfare aziendale, pari a € 1.350,00 (abbonamenti TPL per € 250,00 e polizza sanitaria base per € 1.100,00) non sono finanziati dal "Fondo risorse decentrate" in quanto non superano il limite dell'1% del costo del personale stimato nel bilancio di previsione dell'Ente, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del CCNL Enti pubblici non economici del 14/2/2001, richiamato dall'art. 34, comma 2 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

SCHEMA I

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a costituzione	Importi 2025	Importi 2024	Differenza importi 2025-2024
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 47.850,44	€ 47.850,44	€ 0,00
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 775,57	€ 1.049,76	€ -274,19
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 48.626,01	€ 48.900,20	-€ 274,19

SCHEMA II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo	Importi 2025	Importi 2024	Differenza
Totale destinazioni non disponibili/non regolate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione	€ 19.241,63	€ 15.737,34	€ 3.504,30
Totale destinazioni regolate specificamente nel contratto sottoposto a certificazione	€ 29.384,37	€ 33.162,86	-€ 3.778,49
Totale destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>Totale generale</u>	€ 48.626,01	€ 48.900,20	-€ 274,19

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le somme del fondo delle risorse decentrate sono imputate al capitolo di spesa del conto economico CP.01.04.3002. Si attesta, pertanto, la verifica del raccordo tra sistema contabile e consistenza del fondo.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Le somme erogate a titolo di compenso accessorio per l'anno 2025 rientrano nel limite di spesa previsto nel fondo dell'esercizio. Eventuali disponibilità residue non utilizzate saranno destinate al miglioramento del saldo di bilancio dell'esercizio dell'Ente e confluiranno, ai sensi dell'art. 49 comma 5 CCNL 2019-2021, quale risorsa *una tantum*, ad a incremento del fondo dell'annualità successiva.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si attesta che il totale del Fondo come determinato dall'Amministrazione è prenotato al capitolo di spesa sopra descritto.

IL DIRETTORE
F.to Riccardo Alemanno